



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "PIETRO ALDI"
Scuola Materna, Elementare e Media

Piazza Dante Alighieri, 1 - 58014 Manciano (GR)
tel. 0564.629322 - fax. 0564.629305

 GRIC82100A@istruzione.it

 GRIC82100A@pec.it

 GRIC82100A@pec.istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

**AL PERSONALE DOCENTE IC "PIETRO ALDI" – MANCIANO
AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO PRETORIO**

**OGGETTO: PROCEDURA AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE
PERSONALE DOCENTE - ATA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rammenta l'art.508, comma 15, Dlgs 297/94: «*Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio*». L'articolo fa anche capo alla normativa è richiamata anche dall'art. 53 del Dlgs 165/2001 e dalle circolari tuttora valide MIUR n. 497/2002 e n. 1584/2005, queste ultime indirizzate anche al personale ATA. Alla luce dei suddetti riferimenti normativi, il personale docente e ATA, a tempo sia indeterminato che determinato (le norme di riferimento, infatti, non fanno distinzione ma parlano in generale di personale docente e scolastico), che svolga l'intero orario di servizio previsto dal CCNL comparto scuola, può svolgere l'esercizio della libera professione a determinate condizioni:

- **L'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;**
- **L'attività sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;**
- **L'attività sia coerente con l'insegnamento impartito (solo per i docenti)**
- **L'attività deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.**

In particolare per i docenti, la condizione della "coerenza con l'insegnamento impartito", presente nelle note sopraccitate, sono esplicative del motivo per cui al personale docente è consentito lo svolgimento della libera professione: la coerenza tra attività svolta e insegnamento impartito. Infatti, si pone come finalità "l'arricchimento" del docente in modo da avere ricadute positive sulla sua azione didattica. Le condizioni sopra elencate costituiscono degli aspetti vincolanti, senza la presenza delle quali il docente non può svolgere l'esercizio di libere professioni.

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. Proprio l'art. 53, comma 7 del D.L. 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni. In ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

La domanda quindi deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Si prega quindi i diretti interessati di attenersi scrupolosamente alle norme qui richiamate e, a chi ne avesse fatto già domanda, di comunicare allo scrivente, tramite anche la segreteria, la predetta richiesta di autorizzazione.

Il modulo è pubblicato al sito web istituzionale, al menù Modulistica docenti.

Cordiali saluti.

Manciano, lì 08 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMP. SIST. STATALE
DOSSA ANNA MARIA CARBONE

